Repert. n. 2864/2016 del 04/07/2016

2675/2016

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Quarta sezione civile

RG. 42770 Cron. 1280 Rep. 2864

Rel. LUCE

oggetto della

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- dr. Andrea Luce

- Presidente - Relatore -

PRENOTAZIONE A DEBITO

- dr. Vito Riccardo Cervelli

- Consigliere -

1) PR 131/86

- dr.ssa Marielda Montefusco

- Consigliere -

ha deliberato di pronunziare la presente

SENTENZA

nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, Dodicesima sezione civile, in persona del Giudice dr.ssa Fausta Como, resa il 24 settembre 2009 e contraddistinta dal n. 10520/09, iscritto al n. 4430/2010 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza dell'1 marzo 2016 e pendente

Lu

TRA

(1) 11 (c.f. elettiva-, nata a mente domiciliata in Napoli, al Centro Direzionale, Piazza Esedra, Ed. Edilforum, Isola 10, presso lo studio dell'avv. Michele Liguori (c.f. LGRMHL58P14F839K), che all'avv. rappresenta difende. unitamente Tiziana Conte (c.f. la CNTTZN70B52F839G), in virtù della procura speciale e nomina a margine dell'appello - appellante -

E

Repert. n. 2864/2016 del 04/07/2016

REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quarta sezione civile

(2) la Milano Assicurazioni S.p.A. (c.f. non indicato in atti), con sede in Assago Milanofiori, Strada 6, Palazzo A/13, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via San Tommaso d'Aquino n. 15, presso lo studio dell'avv. Mario Tuccillo (c.f non indicato in atti), che la rappresenta e difende in virtù della procura speciale in calce alla citazione notificatale in primo grado

NONCHÉ

- (3) Anna Alfano (dati anagrafici e codice fiscale non indicati in atti), residente alla Via Palmentiello n. 29, int. 12, di Angri;
- (4) Vincenzo Nastro (dati anagrafici e codice fiscale non indicati in atti), residente alla Via Traversa Gesuiti n. 26 di Pompei

- appellati -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 10520/09 resa il 24 settembre 2009, accoglieva in parte la domanda proposta da con citazione del 21/26 aprile 2005 e condannava Vincenzo Nastro, Anna Alfano e la Milano Assicurazioni S.p.A. a pagare all'attrice la somma di € 5.361,00, al netto della provvisionale di € 1.500,00 di cui all'ordinanza del 5 giugno 2008, oltre interessi legali dalla decisione e spese di lite, quale ristoro dei danni che le erano derivati dall'incidente verificatosi l'11 maggio 2003 in Santa Maria La Carità, allorquando, in sella alla sua bicicletta, era stata tamponata e fatta cadere al suolo dal ciclomotore Piaggio Ciao, contrassegnato dal numero di telaio 066688, della Alfano, nell'occasione condotto

Lun

Repert. n. 2864/2016 del 04/07/2016

REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quarta sezione civile

dal Nastro ed assicurato per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore con la Nuova Maa S.p.A., cui l'indicata società era poi succeduta

con citazione per l'udienza del 10 febbraio 2011, notificata l'8/9 ottobre 2010, s'appellava a questa Corte avverso l'indicata decisione, della quale lamentava l'erroneità, affidandosi a sei motivi di gravame, e chiedeva:

- ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effettò riformare l'impugnata sentenza;
- disattendere la C.T.U. e le conclusioni cui è prevenuto l'ausiliario designato; ritenere provato il nesso causale tra evento e danno odontolatrico per la frattura parziale incisivi inferiori; liquidare all'attuale appellante:
 - il danno non patrimoniale (biologico e morale) da invalidità permanènte sula scorta della più elevata percentuale di invalidità permanente del 5%;
 - il danno emergente, passato e futuro, per le necessarie spese protesiche ed odontoiatriche:
 - il danno non patrimoniale (biologico e morale), da invalidità temporanea, passato e futuro, le per necessarie cure odontolatriche; nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;
- liquidare all'attuale appellante i danni alla bicicletta nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;
- liquidare all'attuale appellante il danno emergente, passato e futuro, nella misura che verrà ritenuto di giustizia;

Repert. n. 2864/2016 del 04/07/2016

REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quarta sezione civile

- liquidare all'attuale appellante la rivalutazione monetaria di tutte le somme da determinarsi in base agli indici Istat dall'evento, per le somme da liquidarsi e dal 24/9/2009 per le somme già liquidate dal primo giudicante, alla data di deposito dell'emananda sentenza e successivamente fino al soddisfo;
- liquidare all'attuale appellante il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante, per il ritardato pagamento di tutte le somme, liquidate (anche a titolo di acconto) e da liquidarsi, sotto forme di interessi legali da calcolarsi su tutte le somme devalutate mediante indici Istat al momento dell'evento e via via rivalutate, anno per anno, dall'evento al soddisfo;
- liquidare all'attuale appellante il danno emergente per la parcella stragiudiziale del difensore e dei CC.TT. di parte, perito e medico, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;
- solo in via gradata, liquidare all'attuale appellante l'importo della parcella stragiudiziale unitamente alle spese di lite di primo grado; liquidare all'attuale appellante, per le spese di lite di primo grado, € 862,07 per esborsi, € 4.056,00 per diritti ed € 4.056,00 per onorari oltre spese di C.T.U., come già liquidate, spese generali, I.V.A. e C.A. o quelle somme maggiori o minori che verranno ritenute secondo giustizia, con distrazione, ex art .93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore avv. Michele Liguori che ha anticipato le spese e non ha riscosso gli onorari;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado con distrazione,
 ex art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti difensori avv. Michele Liguori e avv.
 Tiziana Conte che hanno anticipato le spese e non ha riscosso gli onorari da

Su

Repert. n. 2864/2016 del 04/07/2016

REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quarta sezione civile

liquidare con le maggiorazioni di legge per assistenza plurima, nel casò di costituzione di almeno due delle parti appellate per assistenza contro più parti e spese generali, ex artt. 5, 4° comma e 14 D.M. 8/4/04 n. 1237;

- porre tutte le somme a carico solidale della S.p.A. Milano Assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, e della Sig.ra Alfano Anna e del Sig. Nastro Vincenzo;
- confermare, nel resto, l'impugnata sentenza".

La Milano Assicurazioni S.p.A., costituendosi con memoria del 14 febbraio 2011, eccepiva l'infondatezza di tutti i motivi dell'appello, del quale chiedeva il rigetto, con la vittoria delle spese del grado.

Anna Alfano e Vincenzo Nastro non si costituivano.

Dopo alcuni rinvii, all'udienza dell'1 marzo 2016, l'appellante concludeva riportandosì ai propri scritti difensivi e la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione dei termini per le memorie conclusionali, l'ultimo del quali veniva poi a scadere il 23 maggio 2016.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- 1.- Va dichiarata la contumacia di Anna Alfano e Vincenzo Nastro, non costituiti benché citati, con atto notificato il 9 ottobre 2009 nelle mani della prima ed il 12 ottobre 2010 al figlio del secondo, capace e con lui convivente.
- 2.- Col primo motivo di gravame, 'lamenta che erroneamente il primo giudicante ha fatto proprie le errate, apodittiche e contraddittorie conclusioni cui è pervenuto il C.T.U.", omettendo di valutare e riconoscere il danno che le era derivato per la frattura di due incisivi (v. a pagina 2 e segg. dell'appello).

Repert. n. 2864/2016 del 04/07/2016

REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quarta sezione civile

La sentenza del Tribunale di Napoli è sufficientemente motivata con il riferimento alle osservazioni e conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il quale, tuttavia, nella sua relazione del 17 marzo 2009, se non ha mancato di considerare il lamentato danno ai denti, precisando come dalla documentazione sanitaria prodotta dalla emergesse una "FLC labbro superiore con frattura parziale incisivi inferiori" (così il referto n. 008955 del Pronto soccorso dell'Ospedale M. Scarlato di Scafati, predisposto dai sanitari che ebbero in cura l'infortunata immediatamente dopo l'incidente) e la "perdita di sostanza di 4 incisivi centrall" (così la diagnosi del 16 giugno 2003 del dr. Gaetano Manzo) ed aggiungendo che "L'esame dei denti permette di evidenziare una situazione di gravissima e diffusa parandotosi con perdita dello smalto superiore di TUTTI gli elementi dentari da attribuire a bruxismo", ha poi contraddittoriamente concluso che "In particolare, l'esame obietțivo NON permette di evidenziare la FRATTURA PARZIALE degli incisivi inferiori, denunciata nel primo referto, né la perdita di sostanza dei quattro incisivi centrali descritta in data 16 giugno 2003': il dato storico della frattura dei denti, invece, deve desumersi dal citato referto pubblico, e la vicinanza cronologico di detto referto con l'evento lesivo dedotto in lite, insieme all'astratta compatibilità delle lesioni con la caduta al suolo da un bicicletta in movimento, corroborano la tesi della riferibilità causale del danno dall'evento lesivo dedotto in lite.

La valutazione del consulente d'ufficio e, quindi, del Tribunale va perciò corretta, poiché la frattura parziale di taluni incisivi inferiori integra un danno risarcibile, stimabile nell'aumento di ½ punto percentuale d'invalidità permanente, tenu-

to conto che i barème normalmente praticati dalla medicina legale - e seguiti da

Repert. n. 2864/2016 del 04/07/2016

REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quarta sezione civile

questa Corte - riconoscono ½ punto percentuale per la perdita integrale di ciascun dente dell'arcata inferiore.

L'inabilità temporanea, totale o parziale, in ipotesi conseguita alla frattura parziale di uno o più denti, resta in concreto assorbita da quella - contemporanéa riconducibile ai trauma cranico, al ginocchio ed al labbro, già oggetto di ristoro per equivalente monetario.

Non può accordarsi l'invocato danno patrimoniale emergente, passato e futuro, per le spese protesiche ed odontolatriche, che non paiono necessarie alla luce della natura dei postumi in argomento quanto piuttosto della complessiva condizione della dentatura dell'attrice, di etiologia non riferibile ai convenuti.

3.- La , poi, si duole del "mancato esame della domanda e delle conclusioni istruttorie" in ordine al danno patrimoniale (v. a pagina 21 dell'appello)

Premesso che non sono state formulate in questa fase di gravame richieste istruttorie, né riproposte quelle eventualmente disattese dal Giudice di primo grado, va osservato come il teste Luigi Malafronte avesse dichiarato di aver visto che "la bici si ruppe" - seppur aggiungendo di non saper "precisare i danni" (cfr. il verbale dell'udienza celebratasi il 4 febbraio 2008 dinanzi al Giudice istruttore del tribunale partenopeo) - e che è prodotta dalla Milano Assicurazioni S.p.A. una relazione fotografica - che illustra una bicicletta in discreto stato di conservazione, con evidenti segni di ruggine alla vernice e graffi unicamente al carter della catena allegata ad una scheda redatta dalla DPR S.r.l. Gestione Servizi Assicurativi che attesa un danno di € 50,00, coerente con quella del consulente di parte Carmine Strippoli, nella scheda sottoscritta il 28 gennaio 2005 (in prod. att.).

Repert, n. 2864/2016 del 04/07/2016

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'AIPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE

Va invece negato il ristoro del danno al vestiario, che l'attrice assume essersi "certamente danneggiato o, quantomeno, imbrattato" "sulla scorta delle modalità dell'evento (caduta al suolo da biciletta in movimento) e della natura, entità e localizzazione delle lesioni subite" (a pagina 27 dell'appello): al contrario, in assenza della prova positiva del pregiudizio, non v'è ragione per escludere che dalla caduta al suolo di una ciclista in movimento non sia derivato nessun danno al suo vestiario, in specie per la localizzazione delle lesioni patite al volto, al ginocchio ed alla testa, parti verosimilmente o comunque potenzialmente scoperte in una donna di 62 anni d'età al tempo dello scontro per cui è causa.

Generica ed immotivata è anche la pretesa di ristoro per la "assistenza continua da parte di terza persona" di cui avrebbe avuto certa necessità l'infortunata
(a pagina 28 dell'appello), non essendo dimostrata tale opera onerosa da parte di
terzi né la sua effettiva necessità.

Allo stesso modo non può dirsi giustificata la doglianza attrice riferita alle ulteriori "ingenti spese" che "certamente" la danneggiata avrebbe sostenuto "per le varie visite eseguite, per gli esami strumentali, per assistenza e miglior vitto durante l'intero periodo di Invalidità temporanea (...) con conseguenti visite e spese di trasporto" (ancora a pagina 28 dell'impugnazione), non dimostrate né necessariamente inferibili dalla natura e consistenza, tutt'altro che gravi, delle lesioni patite dalla in conseguenza del sinistro oggetto di causa.

5.- Col quarto motivo di gravame, l'appellante si duole della "mancata liquidazione del danno da ritardo e, cioè, del lucro cessante, per il ritardato pagamento delle somme liquidate a titolo di acconto sul risarcimento", acconto che la stessa

Jun

Repert. n. 2864/2016 del 04/07/2016

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta sezione civile

appellante assume esserle stato corrisposto nell'importo di € 1.500,00 (così a pagina 29 dell'appello).

È invero giurisprudenza consolidata che, in tema di debiti di valore, il pregiudizio derivante dal ritardato conseguimento del risarcimento del danno deve essere liquidato mediante gli interessi legali computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno ovvero su tale somma rivalutata in base ad un indice medio (cfr. Cass., Sez. Un., sentenza n. 1712 del 17/2/1995), e qualora prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio, non secondo i criteri di cui all'art. 1194 c.c. (applicabile solo alle obbligazioni di valuta, non a quelle di valore quale il credito risarcitorio per danno aquiliano), ma devalutando alla data dell'evento dannoso sia il credito risarcitorio (se liquidato in moneta attuale) che l'acconto versato, detraendo quest'ultimo dal primo e calcolando sulla differenza il danno da ritardato adempimento (cfr. Cass., Sez. 3, sentenze n. 8104 del 3/4/2013 e n. 6357 del 21/3/2011).

6.- Tanto premesso, ad spetta il ristoro del danno per lesioni personali permanenti pari al 4,5%, per 20 giorni d'invalidità temporanea totale, per 40 giorni d'invalidità temporanea parziale, progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 50% per i primi 20 giorni ed al 25% per gli ultimi 20.

L'equivalente monetario di tale danno, computato all'attualità secondo la tabella elaborata dal Tribunale di Milano nella sua più recente versione, ordinariamente praticato da questa Corte, tenuto conto del valore monetario di base del punto di € 1.460,46, del grado d'invalidità permanente del 4,5%, del coefficiente di

Lun

Repert. n. 2864/2016 del 04/07/2016

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta sezione civile

abbattimento di 0,695 in funzione dell'età della vittima al tempo del sinistro (di anni 62) e dell'importo di € 100,00 relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, ammonta a complessivi € 9.082,00, di cui € 5.582,50 per danno permanente ed € 3.500,00 per l'I.T.T e l'I.T.P., e va maggiorato degli interessi corrispettivi, pari a € 2.264,14, sicché ascende a complessivi € 11.346,64.

Compete altresì all'attrice, a titolo di ristoro del danno patrimoniale conseguito all'incidente, l'importo di € 76,00, attualizzando e maggiorando degli interessi compensativi quello di € 50,00 di cui al punto 3.

Dalla somma complessiva di € 11.422,64 va detratto, in applicazione della suindicata metodica (esposta sub. 5, quindi devalutando alla data dell'evento dannoso sia il credito risarcitorio che l'acconto versato, detraendo quest'ultimo dal primo e calcolando sulla differenza il danno da ritardato adempimento), l'importo di € 1.500,00, operazione matematica che a questa Corte è impedita dalla mancata indicazione della data esatta in cui la Fioretti ha ricevuto la somma in esame.

7.- Parimenti fondato è il motivo di gravame col quale l'appellante si duole del mancato rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei suoi consulenti tecnici d'ufficio e delle competenze spettanti al suo difensore per l'attività stragiudiziale prestata nel suo interesse.

A tal proposito, per altro, il sia pur parziale accoglimento dell'appello, con la riliquidazione del credito, giustifica, la regolamentazione ex novo delle spese del doppio grado di giudizio, che seguono la soccombenza e la causalità della lite, entrambe riferibili agli appellati, con vincolo di solidarietà esterna tra costoro verso parte creditrice e nei rapporti interni in ragione della metà a carico di Vincenzo

Lu

Repert. n. 2864/2016 del 04/07/2016

REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quarta sezione civile

Nastro e della residua metà a carico di Anna Alfano e della Milano Assicurazioni S.p.A., e tra costoro secondo le regole contrattuali del negozio di assicurazione *inter partes*.

Resta quindi assorbito anche l'ultimo motivo di gravame, col quale l'appellante lamenta "un'incongrua liquidazione delle spese di lite", occorrendo liquidare le spese di entrambi i gradi secondo i parametri vigenti, di cui al D.M. n. 55 del 2014, e tenendo presente il valore della controversia – correlata al decisum – la modesta importanza e la quantità delle questioni trattate, l'inconsistenza della fase istruttoria in appello, oltre che il numero delle parti contro cui la domanda risarcitoria è stata proposta.

Dette spese vanno distratte, per il primo grado, in favore dell'avv. Michele Liguori e, per la fase di appello, in favore del medesimo avvocato Michele Liguori e dell'avvocatessa Tiziana Conte e divise tra costoro per quote uguali, in difetto di diverse emergenze, e così di seguito liquidate:

- a) per la fase stragiudiziale: € 1.890,00 per compensi, € 283,50 per spese generali ed € 422,67 per esborsi, per complessivi € 2.596,17;
- b) per il primo grado: € 3.318,00 per compensi professionali (di cui € 840,00 per la fase di studio, € 518,00 per la fase introduttiva, € 700,00 per la fase istruttoria ed € 1.260,00 per la fase decisoria), € 1.420,87 per esborsi ed € 497,70 per spese generali;
- c) per il secondo grado: 2.945,00 per compensi professionali (di cui € 980,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva ed € 1.265,00 per la fase decisoria), € 644,32 per esborsi ed € 441,75 per spese generali.

Sur

Repert. n. 2864/2016 del 04/07/2016

REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quarta sezione civile

Occorre precisare che questa Corte ritiene che i nuovi parametri introdotti dal richiamato D.M. n. 55/2014 debbano essere applicati (anche) alle determinazioni dei compensi dei due professionisti operate dopo la sua data di entrata in vigore e che essi non possono che riguardare l'intera prestazione professionale svolta, compresa quella esercitata prima della sua entrata in vigore, in quanto l'attività professionale, *ab origine* estesa dal mandato a tutti i gradi di giudizio, non si è esaurita al tempo della decisione di primo grado.

Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado vanno poste a carico degli appellati, con vincolo di solidarietà esterna verso l'avente diritto.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 10520/09 resa il 24 settembre 2009 dal Tribunale di Napoli, così provvede:

- 1) dichiara la contumacia di Anna Alfano e di Vincenzo Nastro;
- 2) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata decisione, condanna Anna Alfano, Vincenzo Nastro e la Milano Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a pagare all'attrice la somma di € 11.422,64, al lordo dell'acconto di € 1.500,00 come da parte motiva (sub. 6);
- 3) condanna Anna Alfano, Vincenzo Nastro e la Milano Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro nei rapporti esterni e, nei rapporti interni, in ragione della metà a carico di Vincen-

Thue

Sentenza n. 2675/2016 pubbl. il 04/07/2016

RG n. 4430/2010

Repert. n. 2864/2016 del 04/07/2016

REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quarto sezione civile

zo Nastro e della residua metà a carico di Anna Alfano e della Milano Assicurazioni S.p.A., e tra costoro secondo le regole contrattuali del negozio di assicurazione *inter partes*, a rimborsare ad le spese del doppio grado di giudizio, che liquida per la fase stragiudiziale in complessivi € 2.596,17 (di cui € 1.890,00 per compensi, € 283,50 per spese generali ed € 422,67 per esborsi), per il primo grado in complessivi € 5.236,57 (di cui € 3.318,00 per compensi professionali, € 1.420,87 per esborsi ed € 497,70 per spese generali) e distrae in favore dell'avv. Michele Liguori, e per la fase di appello in complessivi € 4.031,07 (di cui € 2.945,00 per compensi professionali, in € 644,32 per esborsi ed € 441,75 per spese generali) e distrae in favore degli avvocati Michele Liguori e Tiziana Conte, per quote uguali fra loro;

4) pone definitivamente a carico di Anna Alfano, Vincenzo Nastro e della Milano Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con vincolo di solidarietà esterna verso l'avente diritto, le spese della consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado sulla persona di

Così deciso in Napoli, il 21 giugno 2016

Il Presidente est.

Indrea/Luce

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Napoli, -4 LUG. 20

4 LUG. 2010

Funzionark Glud zierte Cozzblifte Eligania